



IL RETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
Vista la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;
Vista la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
Vista la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159, con il quale i predetti settori concorsuali sono stati parzialmente modificati;
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, numero 242, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
Visto il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, numero 243, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
Visto il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, numero 963, relativo alla "*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni*";
Visto il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, numero 344, che individua e definisce i "*Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*";
Visto il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 2 maggio 2011, numero 236 con il quale sono state individuate "*Le tabelle di corrispondenza tra le posizioni*



accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, numero 240” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Considerato che, l'articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49, recante la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”, dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

Vista la lettera c-bis del medesimo comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo, introdotta dall'articolo 1, comma 347, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale prevede che “in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili”;

Visto l'articolo 1, comma 348, della predetta Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, per l'attuazione del predetto comma 347, individua risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge del 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 dicembre 2004, n. 307;

Visto il Decreto Ministeriale dell'8 giugno 2015, n. 335, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015”, ed in particolare l'articolo 10, che destina 5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del predetto articolo 1, comma 348, della Legge n. 190 del 2014, sulla base delle modalità definite con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che con Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n.924, recante il “Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)”, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 348, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono state assegnate “...alle Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3. Lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625,00 annui...”;

Atteso che, in particolare, per l'anno 2015, con il predetto Decreto sono state assegnate alla Università degli Studi del Sannio le risorse per la stipula di un contratto a tempo determinato di ricercatore di tipo b);

Visto l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale, il quale prevede che le procedure per l'attribuzione del predetto contratto sono “...riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, di:

- a) contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b) contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
- d) borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398;
- e) analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri...”;

Considerato che, l'articolo 1, comma 247, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha previsto che al fine “...di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia



responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello internazionale, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca...”;

Considerato che con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, recante il “Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 247, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sono state assegnate “...alle Istituzioni Universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate Istituzioni, specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625,00 annui...”;

Atteso che, in particolare, per l'anno 2016, con il predetto Decreto sono state assegnate alla Università degli Studi del Sannio le risorse per la stipula di cinque contratti a tempo determinato di ricercatore di tipo b);

Visto l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale il quale prevede che:

- ciascuna “...istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 da effettuarsi entro il mese di novembre 2016...”;
- la “...quota parte di risorse assegnate e non utilizzate secondo quanto previsto dal comma 1:
a) per l'anno 2016 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell'Istituzione universitaria interessata;
b) a decorrere dall'anno 2017 non viene consolidata all'Istituzione universitaria interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente al massimo a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1...”.
- nel “...caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e all'esito della positiva valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della citata legge n.240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia le risorse attribuite vengono utilizzate dall'Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione...”;
- diversamente, “...le risorse che si rendono disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro sei mesi dalla relativa cessazione, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b)...”.

Considerato che in sede di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 ha aggiunto, all'articolo 1, il comma 10-octies il quale prevede, tra l'altro, che ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli “...assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449...”;

Vista la nota del 15 marzo 2016, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel comunicare le “Disposizioni in tema di reclutamento - ANNO 2016” ha segnalato, tra l'altro che:



- relativamente “...alle risorse per il “Piano straordinario ricercatori di tipo b)”, a prescindere dalla situazione degli indicatori di bilancio degli atenei, l’assunzione come ricercatore di tipo b) di un candidato già ricercatore di tipo a) in servizio presso l’ateneo sarà contabilizzata dal Ministero come assunzione integralmente a carico del budget Punti Organico dello stesso Piano straordinario...”;
- conseguentemente, “...nell’anno 2017, si procederà alla restituzione dell’intero budget resosi disponibile a seguito della cessazione del candidato in qualità di ricercatore di tipo a)”;
- l’assunzione “... di tali ricercatori a valere sulle risorse del piano straordinario contribuisce ai fini della verifica del conteggio di 1 ricercatore di tipo b) assunto ogni 2 assunzioni di Professore di I fascia...”;

Visto il Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, con il quale è stato emanato il **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”**;

Visto l’articolo 7, commi 1 e 6, del **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”**, come innanzi richiamato, il quale prevede che:

- ai “...sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto e fatto salvo lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento approva, sentiti i Consigli di Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nel rispetto di procedure e modalità definite dal regolamento...”;
- ai “...sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 3, lettera k), e dell’articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico...”;

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’8 settembre 2016, ha, tra l’altro, autorizzato:

- l’utilizzo dei **“Contratti”** assegnati pari a n. 1 contratto per l’anno 2015 nell’ambito del **“Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)”**, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e n. 5 contratti per l’anno 2016 nell’ambito del **“Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)”**, ai sensi del decreto Ministeriale del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, per la copertura di numero sei posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’assegnazione dei complessivi numero 6 contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disponibili nell’ambito del **“Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)”**, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e n. 5 contratti per l’anno 2016 nell’ambito del **“Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)”**, ai sensi del decreto Ministeriale del decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78 **per gli anni 2015 e 2016** nel modo seguente:
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Ingegneria;
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi;
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- l’attivazione di **sei** procedure di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), per le esigenze e secondo le indicazioni che verranno definite dai Consigli del Dipartimento di Ingegneria, del Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, nella prima seduta utile e nel



rispetto nelle modalità previste e disciplinate dal “**Regolamento di ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**”, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;

➤ il Rettore ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti mediante il ricorso alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse destinate al reclutamento di personale non consenta di seguire l’iter procedurale ordinario;

Vista la nota del 23 settembre 2016, numero di protocollo 945, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 26 settembre 2016 con il numero progressivo 10359, con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso il Decreto Direttoriale del 23 settembre 2016, numero 155, parzialmente modificato con Decreto Direttoriale del 27 settembre 2016, n.161;

Considerato che, per motivi di necessità e urgenza, con il predetto Decreto Direttoriale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha approvato, previo parere favorevole espresso dai “...*Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria...*”, la proposta di copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale **09/E3 “Elettronica”**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 “Elettronica”** mediante l’attivazione di una procedura di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 22 settembre 2016, indicando tutti gli elementi necessari alla sua indizione;

Considerato che la attivazione della procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella predetta seduta è stata già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2016, con la deliberazione innanzi richiamata;

Considerato che, ai fini della attivazione delle procedure di valutazione comparative innanzi specificate, verranno utilizzate le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell’ambito del “**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e del “**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78;

Visto il Decreto Rettorale del 10 ottobre 2016, n. 884, con il quale è stata indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, nel Settore Concorsuale **09/E3 “Elettronica”**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 “Elettronica”**, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, utilizzando le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell’ambito del “**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e del “**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78;

Considerato che il Decreto Rettorale del 10 ottobre 2016, n. 884, è stato pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio, nel Sito Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nel Sito Web della Unione Europea;

Considerato, altresì, che il relativo Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*”, del 21 ottobre 2016, numero 84;

Visto il Decreto Rettorale del 15 novembre 2016, numero 999, pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo e nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio e nel Sito Web del Dipartimento di Ingegneria, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa;

Considerato che la predetta Commissione giudicatrice ha concluso i suoi lavori il 25 novembre 2016;

Considerato, altresì, che, con nota del 25 novembre 2016, la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta ai sensi dell’articolo 24,



comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto “*senior*”), per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, nel Settore Concorsuale Concorsuale **09/E3 “*Elettronica*”**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 “*Elettronica*”**, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria;

Visto l'articolo 13 del “**Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**”, il quale prevede che il “...*Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la regolarità formale degli atti della procedura di selezione...*”;

Esaminati i predetti atti,

DECRETA

Articolo 1 – E’ accertata la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto “*senior*”), per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di **09/E3 “*Elettronica*”**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 “*Elettronica*”**, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo.

Articolo 2 – È dichiarato vincitore nella procedura di cui all’articolo 1 del presente Decreto Rettorale, il **Dottore Marco PISCO** nato a Napoli il 26 gennaio 1977.

Articolo 3 – E’ autorizzata la trasmissione del presente Decreto Rettorale al Dipartimento di Ingegneria, ai fini della approvazione della proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore nella procedura di valutazione comparativa di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Articolo 4 – Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato all’Albo On-Line di Ateneo e nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio.

Benevento, 28 novembre 2016

**F.TO Il Rettore
Professore Filippo de ROSSI**